APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 24

1. - Qualora non siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 23 per la validita' delle deliberazioni dell'Assemblea generale, e' convocata una nuova Assemblea generale, le cui deliberazioni sono valide senza riguardo all'ammontare del capitale sociale rappresentato.

2. - Questa Assemblea generale di seconda convocazione puo' validamente deliberare soltanto in merito questioni poste all'ordine del giorno della prima.

3. - La convocazione della seconda Assemblea generale ha luogo nella forma prescritta dall'art. 17.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it